

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Marco Vannucci	presidente - relatore
Giuseppe Di Salvo	giudice
Lucia Caterina Odello	giudice

visti: la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenuta nel ricorso depositato il 10 ottobre 2012 dalla Finambiente s.p.a. (procuratori: avvocati Antonio Di Iulio, Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti); i documenti depositati dalla ricorrente; il proprio decreto del 25 ottobre 2012; la memoria depositata il 2 novembre 2012; i documenti a tale memoria allegati,

OSSERVA

che il ricorso recante la domanda di ammissione al concordato preventivo formulata dalla Finambiente s.p.a. si riferisce altresì a ulteriori sette domande, di identico contenuto, rispettivamente formulate da società appartenenti allo stesso gruppo (Finambiente s.p.a.; Ecosider s.r.l.; Ecobonifiche s.r.l.; PB Oil s.r.l.; Finchemilab s.r.l.; Olchima - Oleochimica Maurizio s.r.l.; Finricerche s.r.l.); non contiene la proposta (recte, le proposte) di concordato e il piano (recte, i piani) previsti dall'art. 160 l.fall.;

che al ricorso: sono allegati i bilanci di Finambiente relativi agli ultimi tre esercizi, nonché la decisione assunta dall'amministratore unico di tale società (Marco Pappalardo) il giorno 8 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 152 l.fall. (i cui precetti sono richiamati dall'art. 161, quarto comma, l.fall.); non sono, invece, allegati i documenti e la relazione espressamente indicati nell'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall.;

che la ricorrente, al pari delle altre società sopra menzionate, dichiara di riservare la successiva presentazione della proposta, del piano e dei documenti in parola entro termine giudizialmente assegnato, intendendo avvalersi della disciplina contenuta nell'art. 161, sesto comma, l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012);

che la domanda contenuta nel ricorso è stata, ad iniziativa del cancelliere, iscritta nel registro delle imprese il 10 ottobre 2012 (ai sensi dell'art. 161, quarto comma, l.fall.);

che Finambiente, che esercita attività di direzione e coordinamento delle altre sette società sopra menzionate, ha sede in Roma;

che, dalle iscrizioni eseguite nei registri delle imprese, risulta invece che le società Ecosider (controllata da Bonifiche, a sua volta controllata da Finambiente), Ecobonifiche

19

(controllata da Finambiente anche mediante Bonifiche), PB Oil (controllata da Finambiente), Finchemilab (il cui capitale appartiene per una quota a Finricerche, con sede in Roma, a sua volta interamente partecipata da Finambiente, e per l'altra alla stessa Finambiente), Olchima - Oleochimica Maurizio (controllata da Finambiente) hanno sede in comuni non compresi nel circondario di questo tribunale;

che, a ciò sollecitata da questo tribunale (decreto del 25 ottobre 2012), con memoria depositata il 2 novembre 2012 la ricorrente, al pari delle altre sette società sopra menzionate: a) ha chiarito che la proposta che verrà presentata sarà unica per tutte le società, sì che la stessa, a ben vedere, dovrebbe qualificarsi come proposta unitaria di una pluralità di concordati fra loro intrinsecamente e necessariamente collegati (secondo lo schema del collegamento negoziale presente nell'ordinamento) con la conseguenza che eventuali decisioni di segno negativo relative all'ammissibilità o al merito di ciascuna proposta avrebbero necessariamente incidenza negativa sulle altre proposte a questa collegate; b) ha ribadito che, in contrasto con le iscrizioni eseguite nei registri delle imprese, in Roma si trovano le sedi effettive delle società Ecosider, Ecobonifiche, PB Oil, Finchemilab, Olchima - Oleochimica Maurizio, tutte assoggettate alla direzione coordinamento di Finambiente;

che a sostegno di tale ultima asserzione sono stati depositati documenti riferibili a ciascuna delle società non aventi in Roma la propria "sede legale";

che il fatto che le società controllanti, Finambiente, Bonifiche e Finricerche, abbiano sede in Roma non postula di per sé che in Roma si trovino le sedi effettive delle società (operative) sopra menzionate;

che, invero, l'esistenza di un (nel caso concreto innegabile) rapporto di gruppo in senso stretto fra le diverse società non determina il venir meno della autonoma personalità giuridica e dell'autonoma qualità di imprenditore di ciascuna società che solo con il proprio patrimonio risponde esclusivamente dei propri debiti; con la conseguenza che l'accertamento dello stato di insolvenza non può che riferirsi alla sola situazione economica della società nei confronti della quale lo stesso è sollecitato, nonostante il controllo cui la stessa è assoggettata (cfr., e *multis*, Cass. 18 novembre 2010, n. 23344);

che, ai sensi dell'art. 9, primo comma, l.fall., la competenza per la dichiarazione di fallimento di società appartiene al tribunale del luogo ove, secondo le iscrizioni eseguite nel registro delle imprese, si trova la sede (c.d. "sede legale") della società medesima al momento del deposito del ricorso contenente la sollecitazione a tale dichiarazione, dovendosi presumere che nello stesso luogo si trovi anche la sede effettiva (la "sede principale dell'impresa", menzionata dalla citata disposizione di legge); salva la

W
prova del contrario di cui è onerata la parte che afferma la competenza di un tribunale diverso da quello adito sulla base delle iscrizioni in questione (in questo senso, cfr., da ultimo, Cass. 19 luglio 2012, n. 12557);


che disposizione avente analogo contenuto si rinviene nell'art. 161, primo comma, l.fall.;

che per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa ovvero organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo in cui si svolge l'attività di produzione, qualora non coincida con quello in cui svolge l'attività di organizzazione dell'impresa (in questo senso, fra le molte, Cass. 7 maggio 2012, n. 6886);

che, nel caso concreto si evidenzia che: la *holding* Finambiente e le società (da questa direttamente controllate) Bonifiche e Finricerche hanno tutte sede in Roma (oggi, in Via del Babuino, n. 169); i poteri gestori delle otto società sopra menzionate (comprese quindi quelle che hanno la "sede legale" in comuni compresi in circondari diversi da quello del tribunale di Roma) sono esercitati da Marco Pappalardo (amministratore unico di ciascuna società e, fino al 17 settembre 2012, presidente del consiglio di amministrazione di Finambiente); lo stesso Marco Pappalardo è proprietario dell'intero capitale della *holding* Finambiente (pag. 5 del ricorso); in riferimento a ciascuna società del gruppo risultano eseguite le iscrizioni menzionate dall'at. 2497-bis, primo e secondo comma, c.c., evidenzianti che le società diverse dalla *holding* Finambiente sono assoggettate alla direzione e coordinamento di questa; le assemblee delle società aventi le proprie "sedi legali" in comuni non compresi nel circondario del tribunale di Roma risultano sovente tenute in Roma, presso le sedi della capogruppo, ovvero delle società Bonifiche e Finricerche (si vedano, sul punto, i decreti relativi a ciascuna società); tutte le società del gruppo, comprese quelle aventi le proprie "sedi legali" in comuni non compresi nel circondario del tribunale di Roma, risultano intrattenere rapporti bancari con filiali romane di istituti di credito ovvero ricevono presso la sede della *holding* fatture relativi alle spese telefoniche e di somministrazione di energia elettrica (si vedano, sul punto, i decreti relativi a ciascuna società);

che, pertanto, alla luce di tali elementi indiziari di fatto, unitariamente considerati, deve affermarsi la competenza di questo tribunale a conoscere, oltre che della domanda dell'odierna ricorrente, anche delle istanze di ammissione a concordato preventivo rispettivamente presentate (con unico ricorso) dalle società Ecosider, Ecobonifiche, PB Oil, Finchemilab, Olchima - Oleochimica Maurizio;

che, in funzione della determinazione del termine di cui all'art. 161, sesto comma,


l.fall., si evidenzia che: presso questo tribunale pende istanza per la dichiarazione di fallimento di Finambiente; presso il tribunale di Sassari pende istanza per la dichiarazione di fallimento di PB Oil; presso il tribunale di Cagliari pende istanza per la dichiarazione di fallimento di Ecobonifiche;

che, pertanto, si impone l'assegnazione a tutte le società del gruppo del medesimo termine di cui all'art. 161, ultimo comma, l.fall.;

P.Q.M.

visto l'art. 161 l.fall., assegna alla Finambiente s.p.a.: a) termine di giorni sessanta, decorrente da quello di comunicazione del presente decreto, per depositare in cancelleria la proposta di concordato preventivo, il piano e i documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall.; b) termine di giorni trenta, decorrente da quello di comunicazione del presente decreto, per depositare relazione informativa anche relativa alla gestione finanziaria della società.

Dispone che il cancelliere comunichi il presente decreto alla ricorrente e al pubblico ministero.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale, il 14 novembre 2012.

IL CASO  it
Il presidente
Marco Vannucci